

📅 16/07/2026

Bonifiche: chi è l'operatore responsabile?

I chiarimenti del MASE

BONIFICHE

MASE

Con l'[interpello ambientale n. 148559 del 13 luglio 2026](#), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito importanti chiarimenti sull'individuazione della figura dell'«operatore» ai sensi dell'art. 302 del D.Lgs. 152/2006 e sui conseguenti obblighi di prevenzione e comunicazione in caso di minaccia imminente di danno ambientale. L'interpello, presentato dal Comune di Tito, affronta diversi quesiti relativi ai **procedimenti di bonifica** e, in particolare, ai rapporti tra stazione appaltante, impresa esecutrice e altri soggetti coinvolti.

Il Ministero ricorda anzitutto che la nozione di "operatore" prevista dal Codice dell'ambiente non coincide con quella di "operatore economico" del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 302 del D.Lgs. 152/2006, infatti, è operatore chi esercita un'attività professionale avente rilevanza ambientale, chi la controlla oppure chi esercita poteri decisionali sugli aspetti tecnici e finanziari della stessa. Si tratta quindi di una definizione costruita attorno alla rilevanza ambientale dell'attività e non alla sola partecipazione al mercato.

Con riferimento agli appalti pubblici, il MASE precisa che il controllo esercitato dalla pubblica amministrazione sull'esecuzione del contratto non è sufficiente, di per sé, a far assumere alla stazione appaltante la qualifica di operatore ai fini della responsabilità ambientale. Tale controllo riguarda infatti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e non i comportamenti dell'impresa esecutrice. In linea generale, assume rilievo il soggetto che ha il rapporto diretto con il bene e che è quindi in grado di intervenire tempestivamente adottando le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, secondo il principio di precauzione. Resta comunque demandata all'amministrazione competente la valutazione del caso concreto.

Da tale ricostruzione discende anche la risposta al secondo quesito. Secondo il Ministero, qualora, durante l'esecuzione di un appalto avente ad oggetto lavori edili, l'impresa riscontri una potenziale minaccia di danno ambientale, essa è tenuta a effettuare la comunicazione prevista dall'art. 304 del D.Lgs. 152/2006 senza attendere l'intervento della stazione appaltante. L'obbligo di comunicazione deriva infatti dal rapporto diretto dell'operatore con il sito e dalla sua immediata percezione del potenziale rischio ambientale.

Lo stesso principio vale anche nelle aree SIN. Se, durante le attività affidate, un'impresa esegue accidentalmente un'operazione che può aggravare le condizioni ambientali o determinare una minaccia per matrici già contaminate, permane l'obbligo di attivare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza e di darne comunicazione agli enti competenti ai sensi dell'art. 304. Il Ministero evidenzia inoltre che l'esclusione prevista dall'art. 303 per l'inquinamento diffuso opera soltanto quando non sia possibile individuare alcun nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori; essa non trova applicazione quando la minaccia derivi dall'attività di uno specifico operatore economico.

Quanto al ruolo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Ministero richiama le conclusioni già espresse dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, escludendo che un'ARPA possa essere assimilata all'operatore di cui all'art. 302 del D.Lgs. 152/2006. Le Agenzie svolgono infatti funzioni pubbliche di vigilanza e controllo e la loro missione istituzionale è incompatibile con l'assunzione degli obblighi di prevenzione e riparazione previsti per gli operatori.

Infine, con riguardo agli interventi sostitutivi della pubblica amministrazione previsti dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, il MASE osserva che, alla luce della disciplina vigente, tali interventi possono essere attivati soltanto dopo la mancata individuazione del responsabile della contaminazione oppure dopo l'accertato inadempimento dello stesso. Solo una volta verificate tali condizioni può trovare applicazione il meccanismo dell'intervento d'ufficio da parte del Comune o, in via sostitutiva, della Regione.